

# Polizza multirischi dell'Agente di assicurazione: Responsabilità Civile Professionale e Garanzie complementari

## DIP – Documento Informativo Precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Società assicuratrice: CGPA EUROPE S.A. autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorità di vigilanza lussemburghese "Commissariat aux Assurances" con Rappresentanza Generale per l'Italia avente sede legale in Largo Castello n. 28, 44121, Ferrara, autorizzata a operare nel territorio della Repubblica italiana in regime di stabilimento in data 21/11/2012, numero di iscrizione IVASS I.00111.

### Prodotto: PROTEZIONE AGENTE

Il presente DIP Danni è pubblicato sul sito web della Società assicuratrice.



Documento aggiornato in data: 30/08/2025

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite anche in altri documenti.

#### Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura:

- garanzia sempre operante: Responsabilità Civile Professionale dell'Agente di assicurazione per le perdite patrimoniali cagionate a terzi nell'esercizio dell'attività professionale, a norma di quanto disposto dall'art. 110, comma 3, e dell'art. 112, comma 3, del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private);
- garanzie complementari (opzionali): Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e verso Dipendenti (RCO) – Responsabilità Civile degli Amministratori della società agenziale – Infedeltà degli Ausiliari e dei Dipendenti – Perdite patrimoniali conseguenti a un sinistro di RC Professionale – Responsabilità Civile Professionale del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede – Cyber Risk.

 <b>Che cosa è assicurato</b>	 <b>Che cosa NON è assicurato?</b>
<p>✓ RC PROFESSIONALE DELL'AGENTE: la Società assicuratrice tiene indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, nell'esercizio dell'attività professionale.</p> <p>✓ RCT: la Società assicuratrice tiene indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per i danni corporali, materiali e immateriali involontariamente cagionati a terzi nello svolgimento dell'attività esercitata.</p> <p>✓ RCO: la Società assicuratrice tiene indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per i danni corporali sofferti dai dipendenti dell'assicurato a seguito di un infortunio avvenuto in occasione di lavoro o di servizio.</p> <p>✓ RC AMMINISTRATORI: la Società assicuratrice tiene indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, individualmente o solidalmente, per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, come Amministratore e/o Dirigente dell'agenzia costituita in forma societaria.</p> <p>✓ INFEDELTÀ: la Società assicuratrice indennizza l'assicurato a seguito della perdita di fondi dallo stesso patita a seguito di un comportamento infedele di un suo dipendente e/o collaboratore.</p> <p>✓ PERDITE PATRIMONIALI CONSEGUENTI A UN</p>	<p>Di seguito sono riportate le <u>principali esclusioni</u>:</p> <p><b>RC PROFESSIONALE</b> – l'assicurazione non vale per i sinistri causati o derivanti, direttamente o indirettamente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✗ da circostanze o fatti già noti al Contraente/Assicurato all'inizio del periodo di assicurazione, anche se non denunciati al precedente assicuratore;</li><li>✗ da danni a cose o persone;</li><li>✗ dai rapporti contrattuali con terzi, diversi dai contratti assicurativi che caratterizzano l'attività esercitata;</li><li>✗ da qualunque obbligazione di natura fiscale o contributiva, da multe, ammende, indennità di mora o altre penalità o sanzioni;</li><li>✗ da perdite patrimoniali subite dall'Impresa di assicurazioni mandante e/o da altre Imprese di assicurazioni aventi ad oggetto il mancato versamento di premi assicurativi che l'Assicurato titolare di agenzia sia tenuto a rendicontare e versare alla stessa Impresa di assicurazioni mandante e/o ad altre Imprese di assicurazioni, e ciò anche qualora i predetti premi siano stati riscossi da dipendenti o collaboratori dell'Assicurato titolare di agenzia.</li></ul> <p><b>RCT/RCO</b> – l'assicurazione non vale per i sinistri causati o derivanti, direttamente o indirettamente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✗ da perdite patrimoniali;</li><li>✗ dall'amianto o da prodotti contenenti l'amianto;</li><li>✗ da radiazioni nucleari o da onde/campi elettromagnetici;</li><li>✗ da furto, rapina, esplosione, scoppio, terremoto, alluvione o</li></ul>

**SINISTRO DI RC PROFESSIONALE:** la Società assicuratrice indennizza l'assicurato a seguito della perdita di reddito e dei costi supplementari conseguenti a un sinistro di RC Professionale.

✓ **RC PROFESSIONALE DEL CONSULENTE FINANZIARIO ABILITATO ALL'OFFERTA FUORI SEDE:** la Società assicuratrice tiene indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario svolta a titolo accessorio rispetto all'attività di distribuzione assicurativa.

✓ **CYBER RISK:** la Società assicuratrice

1. tiene indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per i danni cagionati a terzi a seguito di un attacco informatico al sistema dell'assicurato;
2. indennizza l'Assicurato dei costi degli interventi messi in atto a seguito di Danneggiamento di Dati o di Danneggiamento dei Sistemi, reali o presunti, che si verifichino durante il Periodo di Assicurazione;
3. sono presenti le seguenti garanzie aggiuntive: Danni all'immagine dell'Assicurato; Penalità PCI-DSS; Cyber Extortion; Ripristino dei dati; Perdite patrimoniali conseguenti a un Sinistro; E-Crime.

Le garanzie sono prestate entro i massimali concordati con il Contraente attraverso la compilazione del modulo di Proposta-Questionario.

altro evento naturale;

- ✗ dalla circolazione di veicoli a motore, da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- ✗ da guerra o guerra civile, moti o sommovimenti popolari, attentati, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, scioperi o serrate.

**RC AMMINISTRATORI** – l'assicurazione non vale per i sinistri causati o derivanti, direttamente o indirettamente:

- ✗ da responsabilità dell'assicurato nella sua qualità di amministratore o dirigente di enti diversi dalla società agenziale;
- ✗ da circostanze o fatti già noti al Contraente/Assicurato all'inizio del periodo di assicurazione, anche se non denunciati al precedente assicuratore;
- ✗ da fatto dannoso commesso dall'Assicurato con intenti dolosi o fraudolenti;
- ✗ dalla conduzione di attività diverse dall'Attività Esercitata e dall'offerta o vendita di prodotti e servizi non rientranti tra quelli cui l'Attività Esercitata è regolarmente autorizzata.

**INFEDELTA** – la garanzia non è intesa a coprire i sinistri derivanti:

- ✗ da fatti dannosi manifestatisi prima della data di effetto o dopo la data di cessazione del periodo di assicurazione;
- ✗ da un soggetto che già in precedenza era stato infedele per appropriazione indebita a danno dell'assicurato;
- ✗ da un soggetto che al momento del fatto non era un ausiliario o dipendente dell'Assicurato.

**PERDITE PATRIMONIALI CONSEGUENTI AD UN SINISTRO DI RC PROFESSIONALE** – la garanzia non è intesa a indennizzare l'Assicurato per la perdita patrimoniale:

- ✗ derivante da sinistri non coperti dalla garanzia RC Professionale.

**RC DEL CONSULENTE FINANZIARIO ABILITATO ALL'OFFERTA FUORI SEDE** – l'assicurazione non vale per i sinistri causati o derivanti, direttamente o indirettamente:

- ✗ da circostanze o fatti già noti al Contraente/Assicurato all'inizio del periodo di assicurazione, anche se non denunciati al precedente assicuratore;
- ✗ da danni a cose o persone;
- ✗ dalla mancata compilazione e sottoscrizione del "Prospetto di Rischio" o di altro analogo documento prescritto dalle norme vigenti;
- ✗ dall'attività di consulente finanziario autonomo, ovvero colui che esercita l'attività senza alcun vincolo con SIM o Banche.

**CYBER RISK** – l'assicurazione non vale per i sinistri causati o derivanti, direttamente o indirettamente:

- ✗ comportamenti commerciali sleali, ingannevoli o illeciti, pratiche contrarie alla libera concorrenza, posizione dominante, infrazione delle relazioni commerciali vigenti, violazione della normativa antitrust;
- ✗ azioni od omissioni commesse dall'Assicurato con intenti dolosi. Tuttavia questa esclusione non si applica ad azioni od omissioni commesse dai dipendenti dell'Assicurato che agiscono al di fuori della disciplina aziendale;
- ✗ richieste di risarcimento avanzate da uno o più Assicurati nei confronti di uno o più Assicurati titolari della stessa

	<p>agenzia;</p> <p>✗ circostanze o fatti già conosciuti, o che potevano essere ragionevolmente conosciuti, dal Contraente o dall'Assicurato all'inizio del <i>Periodo di Assicurazione</i>.</p>
--	---



### Ci sono limiti di copertura?

Ai fini delle garanzie di Responsabilità Civile, non sono considerati terzi:

- ! le persone cui compete la qualifica di Assicurato;
- ! il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- ! quando l'assicurato non è una persona fisica, i soci, il legale rappresentante nonché le persone che si trovino con loro nei rapporti definiti al punto precedente;
- ! i dipendenti dell'assicurato, salvo quanto disposto dalla garanzia RCO;
- ! gli autori o co-autori del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

Ai fini della garanzia Infedeltà, sono escluse le perdite derivanti da lucro cessante, perdita di interessi e ogni altro danno immateriale conseguente.

Ai fini della garanzia Perdite Patrimoniali conseguenti a un sinistro di RC Professionale, sono escluse le perdite patite dall'assicurato al di fuori del periodo di indennizzo.



### Dove vale la copertura?

Le garanzie RC Professionale, RCT/O e RC Amministratori sono operanti per fatti dannosi avvenuti in uno dei paesi dell'Unione Europea, del Regno Unito, della Svizzera, della Norvegia, del Principato di Monaco, dello Stato del Vaticano e della Repubblica di San Marino, a condizione che per la conseguente richiesta di risarcimento sia competente l'Autorità Giudiziaria di uno dei predetti Paesi. Le garanzie Infedeltà, Perdite Patrimoniali conseguenti a un sinistro di RC Professionale e RC del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede e le sezioni presenti nella garanzia Cyber Risk (ad esclusione delle sezioni di Responsabilità Civile e Responsabilità connessa ad Attività Multimediali) sono operanti per fatti dannosi avvenuti nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Le sezioni Responsabilità Civile e Responsabilità connessa ad Attività Multimediali presenti nella garanzia Cyber Risk sono operanti per fatti dannosi avvenuti in tutti i Paesi del mondo, ad esclusione degli Stati Uniti d'America e del Canada.



### Che obblighi ho?

All'inizio del contratto: il Contraente e l'Assicurato hanno il dovere di rendere dichiarazioni veritieri, esatte e complete sul rischio da assicurare.

Nel corso del contratto: il Contraente e l'Assicurato devono comunicare per iscritto alla società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi. In caso di sinistro deve darne preavviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 cod. civ. Devono inoltre comunicare eventuali mutamenti del rischio, sia in aumento che in diminuzione.

**Le dichiarazioni non veritieri, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare l'inoperatività della polizza.**

In caso di sinistro: il Contraente e/o l'Assicurato devono denunciarlo per iscritto alla Società assicuratrice entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui ne è venuto a conoscenza.



### Quando e come devo pagare?

Il premio di polizza, comprensivo di imposte, è calcolato su base annuale e deve essere pagato, al perfezionamento del contratto e per le annualità successive alla prima, tramite assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, **intestati alla Società assicuratrice o all'Intermediario che distribuisce la polizza** oppure mediante ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, **che abbiano quale beneficiario la Società assicuratrice o l'Intermediario che distribuisce la polizza**. Il pagamento con denaro contante potrà essere accettato nei limiti di legge.

Il premio non è soggetto a regolazione ma viene aggiornato di anno in anno come segue: nel corso di ciascun periodo di assicurazione, e comunque non più tardi del 31 luglio, il Contraente ha l'obbligo di far pervenire alla Società assicuratrice la comunicazione dell'ammontare degli introiti lordi contabilizzati nell'anno immediatamente precedente; tale ammontare formerà la base per il calcolo del premio relativo al successivo periodo di assicurazione annuo. Il frazionamento del premio non è previsto, salvo casi particolari.

CGPA EUROPE non utilizza tecniche di vendita multi-level marketing.



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto ha durata annuale con scadenza fissa al 31/12 di ogni anno. È possibile sottoscrivere il contratto in corso d'anno e lo stesso decorre dalle ore 24 del giorno dell'avvenuto pagamento del premio, a norma di quanto previsto dall'art. 1901 del c.c.

Il contratto è soggetto al tacito rinnovo di anno in anno, se non viene disdetto da una delle parti dando all'altra un preavviso di almeno 60 giorni con lettera raccomandata/PEC.

In caso di mancato pagamento del premio da parte del Contraente/Assicurato, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della data di scadenza di ogni periodo di assicurazione successivo al primo. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello della data di scadenza di ogni periodo di assicurazione successivo al primo. Qualora il sinistro si verifichi nel corso del periodo di sospensione, la garanzia assicurativa non potrà essere ritenuta operante.

Le garanzie RC Professionale, RC Amministratori, RC del Consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede e le seguenti sezioni che sono parte della garanzia Cyber Risk (responsabilità civile; responsabilità connessa ad attività multimediali; procedimenti amministrativi; penalità PCI-DSS) sono prestate nella forma *Claims Made* in base alla quale la Società assicuratrice si obbliga a tenere indenne l'Assicurato da **ogni richiesta di risarcimento, avanzata da un terzo e pervenuta all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di assicurazione, in conseguenza di un fatto dannoso commesso o avvenuto anche in data anteriore a quella di inizio del periodo di assicurazione, senza limiti nel tempo (Retroattività Illimitata), salvo diversa indicazione in polizza.**

N.B. La garanzia assicurativa non potrà essere ritenuta operante, a norma di quanto disposto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ., per le richieste di risarcimento che siano originate da fatti, situazioni o circostanze di cui il Contraente/Assicurato era già a conoscenza al momento della sottoscrizione della polizza.

È inoltre prevista una *copertura Postuma*, che si attiva qualora la richiesta di risarcimento venga avanzata per la prima volta dal terzo nei confronti dell'assicurato dopo la data di cessazione della polizza e a condizione che essa sia riferita a fatti dannosi commessi durante il periodo di assicurazione.

Relativamente alla garanzia RC Professionale, la copertura Postuma entra automaticamente in vigore con le seguenti modalità:

- se l'Assicurato, per qualunque ragione diversa dalla radiazione dal Registro Unico degli Intermediari (RUI), ha posto fine all'attività esercitata, la copertura postuma sarà prestata in forma piena alle condizioni in corso e sarà operante per i 10 anni successivi alla data in cui il contratto è venuto a termine;
- se l'Assicurato prosegue l'attività esercitata e la presente polizza viene sostituita da altra emessa da una diversa Società assicuratrice, volta a coprire i medesimi rischi, la copertura postuma sarà operante per i 3 anni successivi alla data in cui il contratto è venuto a termine e verrà prestata in differenza di limiti (DIL), cioè per quella parte dell'ammontare delle perdite che eccede l'ammontare indennizzabile ai sensi di tale altra polizza, oppure è prestata in differenza di condizioni (DIC), se tale altra polizza non copre le perdite che sono invece indennizzabili ai sensi di questa polizza.

Si precisa che, cessato il presente contratto, la copertura postuma sarà priva di efficacia nel caso in cui l'Assicurato, proseguendo l'attività esercitata, ometta di provvedere alla copertura assicurativa obbligatoriamente prevista dalla normativa vigente in quanto la garanzia postuma non è intesa in alcun caso a sopperire all'assenza della prescritta assicurazione obbligatoria.

Le garanzie RCT/O, Infedeltà, Perdite patrimoniali conseguenti a un sinistro di RC Professionale e le seguenti sezioni che sono parte della garanzia Cyber Risk (assistenza e gestione degli eventi; danni all'immagine dell'assicurato; cyber extortion; ripristino dei dati; perdite patrimoniali conseguenti ad un sinistro; e-crime) sono prestate nella forma *Losses Occurring* in base alla quale la Società assicuratrice si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per i danni a terzi causati da **un fatto dannoso avvenuto durante il periodo di assicurazione.**



### Come posso disdire la polizza?

Il contratto prevede il tacito rinnovo di anno in anno. La facoltà di disdetta può essere esercitata tramite lettera raccomandata o PEC inviata almeno 60 giorni prima della scadenza annuale. Il Contraente/Assicurato ha il diritto di recedere dalla polizza:

- in caso di diminuzione del rischio in corso di contratto, qualora la Società assicuratrice non acconsenta a concedere la riduzione del premio prevista dall'art. 1897 del c.c.;
- in caso di maggiorazione del premio dovuta a nuovi criteri di valutazione del rischio in occasione del rinnovo o della proroga del contratto. Il Contraente/Assicurato dovrà comunque pagare alla Società assicuratrice il premio pro rata, calcolato senza detta maggiorazione, relativo alla frazione d'anno intercorrente tra la data dell'ultima scadenza e la data d'effetto del recesso.

Non è previsto il recesso a seguito di ripensamento successivo alla stipulazione del contratto.

L'efficacia delle garanzie assicurative cessa automaticamente dalla data in cui si verifichi uno dei seguenti casi: decesso o incapacità di intendere e di volere del Contraente/Assicurato; cessazione dell'Attività Esercitata; cancellazione, sospensione o radiazione per qualsiasi motivo del Contraente dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI). Se attivata la garanzia "RC del Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede", questa perde efficacia a seguito di sospensione o cancellazione dell'Assicurato dall'albo unico dei Consulenti Finanziari.



### A chi è rivolto questo prodotto?

La polizza è rivolta, nell'ambito dell'attività professionale svolta, agli intermediari assicurativi, siano essi persone fisiche o giuridiche, regolarmente iscritti nella sezione A del Registro Unico degli Intermediari (RUI).